

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 86/CDN (2010/2011)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, **Presidente**; dall'Avv. Marcello Frattali Clementi, dall'Avv. Arturo Perugini, **Componenti**; dal Dott. Paolo Fabricatore, **Rappresentante AIA**; dal Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 5 maggio 2011 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

### (377) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ALESSANDRO ZANCHI (Amministratore delegato e Legale rappresentante della Società AC Pavia Srl) E DELLA SOCIETA' AC PAVIA Srl • (nota N°. 6680/952pf10-11/SP/blp del 22.3.2011).

Con provvedimento del 22 marzo 2011 il Procuratore federale ha deferito dinanzi a questa Commissione:

- il Sig. Alessandro Zanchi, Amministratore delegato e Legale rappresentante della Società AC Pavia Srl, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all'articolo 85, lettera C), paragrafo IV) delle NOIF, per non aver utilizzato il conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010;
- la Società AC Pavia Srl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS vigente, per la condotta ascritta al proprio Legale rappresentante.

All'inizio della riunione odierna il Sig. Alessandro Zanchi e la Società AC Pavia Srl, tramite i loro difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

*“La Commissione disciplinare nazionale,*

*rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Signor Alessandro Zanchi e la Società AC Pavia Srl, tramite i loro difensori, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS [“pena base per il Sig. Alessandro Zanchi, sanzione dell'ammenda di € 7.000,00 (€ settemila/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS a € 3.500,00 (€ tremilacinquecento/00); pena base per la Società AC Pavia Srl, sanzione dell'ammenda di € 7.000,00 (€ settemila/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS a € 3.500,00 (€ tremilacinquecento/00)];*

*considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;*

*visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;*

*visto l'art. 24, comma 1, CGS, secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;*

*rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,*

*P.Q.M.*

*la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:*

- ammenda di € 3.500,00 (€ tremilacinquecento/00) per il Signor Alessandro Zanchi;*
- ammenda di € 3.500,00 (€ tremilacinquecento/00) la Società AC Pavia Srl.*

*Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti".*

**(369) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ALFONSO FAIELLA (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società ASG Nocerina Srl) E DELLA SOCIETÀ ASG NOCERINA Srl • (nota N°. 6670/950pf10-11/SP/blp del 21.3.2011).**

Con atto del 21.3.2011, la Procura Federale ha deferito il Sig. Alfonso Faiella, Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore della Società ASG Nocerina Srl e la stessa ASG Nocerina Srl per rispondere, il primo, della violazione di cui all'art. 1, co. 1, CGS, in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo IV) NOIF, per non avere utilizzato il conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti a due tesserati per la mensilità di settembre 2010, la seconda, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS vigente, per la condotta ascritta al proprio legale rappresentante.

La vicenda trae origine dalla nota del 23.2.2011 con la quale la COVISOC ha denunciato i fatti oggetto di deferimento, sulla base delle risultanze dell'attività di revisione effettuata dalla Società Deloitte & Touche Spa su incarico della FIGC.

I deferiti hanno fatto pervenire tempestivamente memorie difensive attraverso le quali, previa riunione al presente del deferimento del 19.4.2011 prot. n. 7732/1135 pf 10-11/SP/bip, attesane la connessione oggettiva, hanno eccepito la nullità ed improcedibilità del deferimento per genericità e violazione del diritto di difesa, hanno comunque richiesto il proscioglimento perché il fatto non sussiste e non costituisce illecito disciplinare e, in via del tutto subordinata, hanno richiesto l'applicazione di una sanzione contenuta nel minimo edittale.

Alla riunione del 5.5.2011, considerata rinunciata la richiesta di riunione dei procedimenti in quanto non reiterata dai deferiti, la Procura Federale ha richiesto infliggersi l'ammenda di € 7.000,00 a ciascuno degli stessi i quali, invece, si sono riportati alle richieste contenute nelle proprie memorie.

Il deferimento è fondato e va accolto nel senso di seguito specificato.

I fatti oggetto di indagine devono ritenersi provati in ragione degli accertamenti effettuati dalla Società di revisione, sostanzialmente non contestati dalla Società deferita che ne fornisce un'interpretazione non condivisibile, finalizzata all'affievolimento del dato formale della norma.

È indubbio che l'art. 85 NOIF imponga modalità ben specifiche attraverso le quali lo stesso deve essere effettuato, dovendo considerarsi illecito qualsiasi diverso mezzo arbitrariamente utilizzato.

Infondata è l'eccezione di nullità del deferimento per genericità e violazione del diritto di difesa concretizzatesi, a detta dei deferiti, nella omessa indicazione dei tesserati e delle modalità di pagamento, delle quali si è avuta conoscenza solo a seguito della richiesta di copia degli atti. A parte la inesistenza di una norma che sancisca la nullità dell'atto di incolpazione, che deve essere necessariamente oggetto di previsione tassativa, è bene rilevare che l'esame dello stesso ne rivela la sufficiente completezza ai fini difensivi, tenuto conto che il fatto oggetto di violazione è stato descritto e che la natura sostanzialmente omissiva del precetto che si assume violato non necessita della indicazione di particolari circostanze esauendosi, per l'appunto, nella contestazione del mancato rispetto del comportamento imposto.

Altresì infondata è la richiesta di proscioglimento per la insussistenza del fatto e per la ritenuta liceità dello stesso. Quanto alla prima ipotesi, questa Commissione osserva che il dato letterale della norma posta a base del deferimento impone che i pagamenti vengano effettuati, esclusivamente, a mezzo di bonifico bancario dal conto corrente dedicato intestato alla Società a quello che i tesserati devono indicare al momento della sottoscrizione del contratto. Pertanto, non è previsto né consentito un metodo equipollente, ancorché gli assegni circolari consegnati ai tesserati siano stati addebitati sul conto corrente dedicato. Quanto alla seconda ipotesi, i deferiti ritengono che alla violazione di detta norma non consegua alcuna sanzione, non potendo sussumersi indistintamente nell'art. 1 CGS ogni contegno al quale la Federazione non ancora specificamente una punizione. Tale interpretazione non è condivisibile, in quanto la evidente natura precettiva della norma, contestualizzata nel dato letterale, determina la necessaria sanzionabilità della sua violazione proprio attraverso l'applicazione dell'art. 1 CGS.

Pertanto, pur ritenendo integrata la violazione, seppur strettamente formale, è bene considerare, ai fini della determinazione della sanzione applicabile, che la stessa assume caratteri lievi sia in ragione delle modalità attraverso le quali il pagamento è stato effettuato – mediante assegni circolari tratti sul conto corrente dedicato – che ne consentono la tracciabilità, sia in ragione dell'entità dello stesso, contenuta in € 1.500,00, per cui le richieste sanzionatorie della Procura Federale appaiono eccessive.

Alla responsabilità del Sig. Faiella consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4 CGS.

P.Q.M.

Infligge al Sig. Faiella ed alla ASG Nocerina Srl l'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00) ciascuno.

**(366) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO AMODIO (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società Juve**

**Stabia Spa) E DELLA SOCIETÀ JUVE STABIA Spa • (nota N°. 6660/947pf10-11/SP/blp del 21.3.2011).**

Con atto del 21.3.2011, la Procura Federale ha deferito il Sig. Roberto Amodio, Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore della Società SS Juve Stabia Spa e la stessa SS Juve Stabia Spa per rispondere, il primo, della violazione di cui all'art. 1, co. 1, CGS, in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo IV) NOIF, per non avere utilizzato il conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010, la seconda, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS vigente, per la condotta ascritta al proprio legale rappresentante.

La vicenda trae origine dalla nota del 23.2.2011 con la quale la COVISOC ha denunciato i fatti oggetto di deferimento, sulla base delle risultanze dell'attività di revisione effettuata dalla Società Deloitte & Touche Spa su incarico della FIGC.

I deferiti hanno fatto pervenire tempestivamente memorie difensive, con documenti allegati, attraverso i quali hanno invocato l'esenzione di responsabilità sia perché i due tesserati destinatari dei pagamenti non sarebbero stati titolari di alcun conto corrente, perché appena maggiorenni, sia perché le modalità di pagamento, effettuato a mezzo assegno circolare tratto sul conto corrente dedicato della Società, e l'entità dello stesso, pari ad € 2.600,00 circa, non potevano che determinare il proscioglimento da qualsiasi addebito.

Alla riunione del 5.5.2011, la Procura Federale ha richiesto applicarsi l'ammenda di € 7.000,00 ciascuno ai deferiti i quali hanno insistito nelle richieste contenute nelle proprie memorie.

Il deferimento è fondato e va accolto.

I fatti oggetto di indagine devono ritenersi provati in ragione degli accertamenti effettuati dalla Società di revisione, non contestati dai deferiti, che tentano di essere dichiarati esenti dalle proprie responsabilità attraverso una interpretazione finalizzata all'affievolimento del dato formale della norma.

È indubbio che l'art. 85 NOIF imponga modalità ben specifiche attraverso le quali il pagamento deve essere effettuato, dovendo considerarsi illecito qualsiasi diverso mezzo arbitrariamente utilizzato e non accoglibile la tesi, apoditticamente prospettata, in base alla quale la Società sarebbe stata impossibilitata a corrispondere le somme a mezzo di bonifico per stati soggettivi del tesserato. È bene chiarire che la minore età, di per sé, non è causa ostativa per l'apertura di un conto corrente.

Pertanto, pur ritenendo integrata la violazione, seppur strettamente formale, è bene considerare, ai fini della determinazione della sanzione applicabile, che la stessa assume caratteri lievi sia in ragione delle modalità attraverso le quali il pagamento è stato effettuato – mediante assegni circolari tratti sul conto corrente dedicato – che ne consentono la tracciabilità, sia in ragione dell'entità dello stesso, contenuto in € 2.600,00, per cui le richieste della Procura Federale appaiono eccessive.

Alla responsabilità del Sig. Amodio consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4 CGS.

P.Q.M.

Infligge al Sig. Amodio ed alla SS Juve Stabia Spa l'ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00) ciascuno.

**(258) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SABATINO STORNELLI (Presidente della Società Pescina Valle del Gioenco Srl) LUCA MASTROIANNI (Amministratore delegato della Società Pescina Valle del Gioenco Srl) ANTONIO SANTANIELLO (calciatore della Società Pescina Valle del Gioenco Srl, attualmente svincolato) FABIO CICIOTTI e DAVIDE MACERONI (dirigenti della Società Pescina Valle del Gioenco Srl) E DELLA SOCIETÀ PESCINA VALLE DEL GIOENCO Srl (nota N°. 3810 /600pf09-10/SP/blp del 16.12.2010).**

Con atto del 16.12.2010, la Procura federale ha deferito:

- il Sig. Stornelli Sabatino, Presidente della Pescina Valle del Gioenco Srl;
- il Sig. Mastroianni Luca, Amministratore Delegato della Pescina Valle del Gioenco Srl;
- il Sig. Sommesse Paolo, calciatore della Pescina Valle del Gioenco Srl;
- il Sig. Cozzolino Pasquale, calciatore della Pescina Valle del Gioenco Srl;
- il Sig. Santaniello Antonio, calciatore della Pescina Valle del Gioenco Srl;
- il Sig. Ciciotti Fabio, dirigente della Pescina Valle del Gioenco Srl;
- il Sig. Maceroni Davide, dirigente della Pescina Valle del Gioenco Srl;
- la Società Pescina Valle Del Gioenco Srl;

per rispondere:

il primo e il secondo,

della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali, di cui all'art. 1, comma 1, CGS, nonché alla violazione dell'art. 10, commi 2 e 6 ultima parte, e dell'art. 40, comma 3, NOIF, per aver tesserato i calciatori Sommesse Paolo, Cozzolino Pasquale e Santaniello Antonio in dispregio delle norme citate e per aver consentito il loro ripetuto impiego gare del Campionato Giovanissimi Nazionali nonostante questi non avessero titolo per parteciparvi;

ancora il secondo,

della violazione dell'art. 1, comma 3, CGS perché, regolarmente convocato dall'Ufficio, non si è presentato senza giustificato motivo;

il terzo, il quarto e il quinto,

della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art. 1, comma 1, CGS, e dell'art. 40, comma 3, NOIF per essersi procurati il tesseramento ed averne usufruito in assenza dei requisiti previsti da tale ultima norma ed in particolare dell'obbligo di residenza con il proprio nucleo familiare, da almeno sei mesi, nella regione ove ha sede la società tesserante;

il sesto e il settimo,

della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1, comma 1, e 10, comma 6 ultimo periodo, CGS con riferimento all'art. 61 NOIF perché, nell'anzidetta qualità, hanno sottoscritto le distinte dei calciatori partecipanti nelle gare, con ciò certificando la regolarità della posizione dei Sigg.ri Sommesse Paolo, Cozzolino Pasquale e Santaniello Antonio che, al contrario, non avevano titolo per prendervi parte in quanto tesserati irregolarmente;

l'ottava,

per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS, in relazione a quanto contestato al suo Presidente e al suo Amministratore delegato, e per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, CGS, per quanto contestato agli altri tesserati.

Alla riunione del 14.4.2011, verificato che il contraddittorio non si era correttamente instaurato nei confronti dei deferiti, il procedimento è stato rinviato alla data odierna nella quale la Commissione, acquisita la prova della notifica del deferimento ai soli Sig. Stornelli e Mastroianni, ha restituito gli atti alla Procura Federale per l'adozione dei provvedimenti di competenza nei confronti della Società e dei Sigg.ri Santaniello, Ciciotti e Maceroni, ed ha quindi disposto procedersi oltre.

La Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Stornelli Sabatino, Presidente della Pescina Valle del Giovenco Srl l'inibizione per anni 1 (uno);
- per il Sig. Mastroianni Luca, Amministratore Delegato della Pescina Valle del Giovenco Srl l'inibizione per anni 1 (uno) e mesi 6 (sei);

I deferiti sono rimasti assenti e non hanno fatto pervenire memorie difensive.

Il deferimento è fondato e va pertanto accolto.

La vicenda trae origine da una serie di segnalazioni con le quali il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC ha richiesto alla Procura Federale accertamenti in merito alla conformità, all'art. 40, co. 3, NOIF, dei tesseramenti dei Sigg.ri Paolo Sommesse, Pasquale Cozzolino e Antonio Santaniello. Gli stessi, al fine di essere tesserati per la Società deferita nella stagione sportiva 2009/2010, si sono trasferiti dalla provincia di Napoli a quella dell'Aquila, nella quale, in effetti, hanno risieduto con il padre del Santaniello.

Le indagini effettuate hanno consentito di accertare la fondatezza degli addebiti, confermata, tra l'altro, dalla dichiarazione di responsabilità da alcuni dei deferiti che hanno richiesto la definizione anticipata del giudizio.

Preliminarmente, questa Commissione chiarisce che la giustificazione frequentemente adottata da chi riveste posizioni apicali nelle Società coinvolte negli illeciti per cui oggi si procede, ovvero di aver delegato a terzi la gestione delle attività legate più o meno direttamente al settore giovanile, non sposta la responsabilità in capo ai diversi soggetti indicati ma la estende anche ad essi, ben potendo determinare anche un aggravamento delle sanzioni a carico delle Società che si trovano a rispondere, a vario titolo, per i fatti compiuti da una pluralità di soggetti.

Passando al merito della vicenda, si rileva che la sostanziale coincidenza temporale che lega i tesseramenti per la Pescina Srl ai trasferimenti di residenza anagrafica nella città di Celano, nel settembre 2009, dimostra che i dirigenti ed i calciatori hanno pacificamente posto in essere un comportamento contrario alla lettera dell'art. 40, co. 3, NOIF, così come modificato dal CU n. 157/A del 17.6.2009, che subordina l'autorizzazione al tesseramento al comprovato rispetto di specifici requisiti temporali e geografici o, alternativamente, al fine di ottenere la deroga prevista, alla produzione di specifici documenti.

L'accertato compimento degli illeciti determina l'insorgere delle relative responsabilità in capo al Sig. Stornelli ed all'Ing. Mastroianni, al quale ultimo deve essere addebitata, altresì, la violazione dell'art. 1, co. 3, CGS, per essersi di fatto sottratto alle convocazioni della Procura Federale.

Risulta altresì provato che gli stessi, in vigenza di tesseramento, hanno partecipato ad almeno cinque gare del campionato Giovanissimi nazionali nel periodo intercorrente tra il 27.9.09 ed il 25.10.09.

Alla responsabilità dei deferiti consegue quella diretta ed oggettiva della Pescina Valle del Giovenco Srl.

La natura ed il numero degli addebiti, la presenza di minori coinvolti ed il protratto utilizzo in competizioni ufficiali determina l'accoglimento delle richieste della Procura Federale quanto alle sanzioni, ritenute congrue.

P.Q.M.

Infligge ai Sigg.ri Stornelli l'inibizione per anni 1 (uno) ed al Sig. Mastroianni l'inibizione per anni 1 (uno) e mesi 6 (sei). Restituisce gli atti alla Procura Federale per l'adozione dei provvedimenti di competenza nei confronti della Società Pescina Valle del Giovenco Srl e dei Sigg.ri Santaniello Marco, Ciciotti Fabio e Maceroni Davide.

\* \* \* \* \*

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, **Presidente**; dall'Avv. Marcello Frattali Clementi, dall'Avv. Marco Santaroni, **Componenti**; dal Dott. Paolo Fabricatore, **Rappresentante AIA**; dal Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 5 maggio 2011 e ha assunto le seguenti decisioni:

**(371) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI SPEZZAFERRI (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società SF Aversa Normanna Srl), ALFONSO CECERE (Amministratore delegato e Legale rappresentante p.t. della Società SF Aversa Normanna Srl) E DELLA SOCIETÀ SF AVERSA NORMANNA Srl • (nota N°. 6686/958pf10-11/SP/blp del 22.3.2011).**

Con provvedimento del 22 marzo 2011 il Procuratore federale ha deferito dinanzi a questa Commissione:

- il Sig. Spezzaferri Giovanni, Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante pro tempore della Società SF Aversa Normanna Srl;
- il Sig. Cecere Alfonso, Amministratore delegato e Legale rappresentante pro tempore della Società SF Aversa Normanna Srl;

per rispondere della violazione di cui all'articolo 1, comma primo, del CGS, in relazione all'articolo 85, lettera C), paragrafo IV), delle NOIF, per non avere utilizzato il conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010;

- la Società SF Aversa Normanna Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'articolo 4, comma primo, del CGS vigente, per la condotta ascritta ai propri Legali rappresentanti.

All'inizio della riunione odierna il Sig. Giovanni Spezzaferri e la Società SF Aversa Normanna Srl, tramite i loro difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

*“La Commissione disciplinare nazionale,*

*rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Signor Giovanni Spezzaferri e la Società SF Aversa Normanna Srl, tramite i loro difensori, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS [“pena base per il Sig. Giovanni Spezzaferri, sanzione dell’ammenda di € 7.000,00 (€ settemila/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS a € 3.500,00 (€ tremilacinquecento/00); pena base per la Società SF Aversa Normanna Srl, sanzione dell’ammenda di € 7.000,00 (€ settemila/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS a € 3.500,00 (€ tremilacinquecento/00)];*

*considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;*

*visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;*

*visto l’art. 24, comma 1, CGS, secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;*

*rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,*

*P.Q.M.*

*la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.*

Il procedimento è proseguito per il Sig. Alfonso Cecere, Amministratore delegato e Legale rappresentante pro tempore della Società SF Aversa Normanna Srl.

Nei termini consentiti il deferito ha fatto pervenire memorie difensive.

Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale il quale ha insistito per la dichiarazione di responsabilità del deferito, con la conseguente applicazione della sanzione dell’ammenda di € 7.000,00 (€ settemila/00).

Sono comparsi i difensori del Sig. Cecere, i quali si sono riportati alle conclusioni rassegnate nelle memorie difensive, ribadendo la richiesta di proscioglimento per il Cecere.

### **I motivi della decisione**

Il deferimento non è fondato e pertanto non va nel suo complesso accolto; nessun addebito infatti può essere ascritto al Sig. Cecere Alfonso il quale, come comprovato dai documenti allegati sub 1) e sub) 2 alla propria difesa, non aveva alcun potere di firma in ordine a pagamenti e operazioni finanziarie in generale, limitandosi in sostanza il suo ruolo ad una semplice rappresentanza del club nei confronti degli organi istituzionali; lo stesso pertanto andrà prosciolto.

In merito alle sanzioni da applicarsi agli altri deferiti questa Commissione ritiene congrue quelle richieste dalla Procura federale.

### **Il dispositivo**

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- ammenda di € 3.500,00 (€ tremilacinquecento/00) per il Signor Giovanni Spezzaferri;
- ammenda di € 3.500,00 (€ tremilacinquecento/00) la Società SF Aversa Normanna Srl.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

Proscioglie il Sig. Cecere Alfonso.

**(383) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FERRUCCIO CAPONE (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Polisportiva Nuovo Campobasso Calcio Srl) E DELLA SOCIETÀ POLISPORTIVA NUOVO CAMPOBASSO CALCIO Srl • (nota N°. 6747/963pf10-11/SP/blp del 23.3.2011).**

**Il deferimento**

Con atto del 23.3.2011, la Procura federale ha deferito alla Commissione disciplinare Nazionale:

- il Sig. Ferruccio Capone, Amministratore unico e Legale rappresentante della Polisportiva Nuovo Campobasso Calcio Srl, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 85, Lett. C, par. IV, delle N.O.I.F., per non aver utilizzato il bonifico bancario, sul conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti ad un tesserato per le mensilità di agosto e settembre 2010;
- la Polisportiva Nuovo Campobasso Calcio Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 del CGS vigente, per la condotta ascritta al proprio Legale rappresentante.

Il Sig. Ferruccio Capone e la Polisportiva Nuovo Campobasso Calcio Srl, a difesa di quanto rilevato dalla Procura federale - facevano pervenire, in data 30/4/2011, alla Commissione disciplinare nazionale due memorie difensive, analoghe per i contenuti, nelle quali si evidenzia che:

- il versamento al Sig. Almir Murati degli emolumenti (mesi agosto – settembre 2010) a mezzo di assegno circolare in luogo del prescritto bonifico bancario è derivato da “ragioni del tutto indipendenti dalla volontà del club molisano e del suo massimo Dirigente”;
- la nazionalità straniera, la residenza all'estero e la mancanza di codice fiscale hanno impedito al calciatore di ottenere la immediata apertura di un conto personale ove accreditare le somme;
- lo stesso Murati “chiedeva alla Società .... di essere pagato con assegno circolare in attesa di dotarsi di un conto corrente bancario”;
- la Polisportiva Nuovo Campobasso Calcio Srl ed il suo Amministratore hanno accolto la istanza del tesserato anche al fine di non incorrere in sanzioni più gravi in caso di mancato versamento degli emolumenti.

Gli atti di difesa concludono con la richiesta di proscioglimento da ogni addebito sia del Sig. Ferruccio Capone sia della Polisportiva Nuovo Campobasso Calcio Srl.

Alla riunione odierna, la Procura federale ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, per il Sig. Ferruccio Capone e per la Polisportiva Nuovo Campobasso Calcio Srl la sanzione dell'ammenda di € 7.000,00 (€ settemila/00) ciascuno.

**Motivi della decisione**

Il deferimento è fondato e va accolto.

La documentazione posta a base del deferimento conferma che il Sig. Ferruccio Capone e la Polisportiva Nuovo Campobasso Calcio Srl hanno disatteso l'obbligo contenuto all'art. 85, Lett. C, par. IV, delle NOIF, per non aver utilizzato il bonifico bancario, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti al tesserato per le mensilità di agosto e settembre 2010.

Prive di pregio appaiono i motivi di difesa enunciati dai deferiti.

Ed infatti, la Società sportiva ed il tesserato avrebbero dovuto esaminare e risolvere le problematiche segnalate per la apertura del conto corrente bancario prima dell'inizio del rapporto di lavoro. Ciò anche al fine di permettere al giocatore di indicare – in sede di sottoscrizione del contratto ed ai sensi dell'art. 85, Lett. C., par. IV, N.O.I.F. – il conto corrente bancario sul quale accreditare, a mezzo bonifico, gli emolumenti.

È tuttavia da rilevare, al fine della quantificazione della sanzione, che le modalità seguite per il pagamento degli emolumenti consentono di rispettare il principio di "tracciabilità" degli stessi.

Considerata altresì la modesta entità della somma corrisposta al Sig. Almir Murati, questa Commissione ritiene congrua la applicazione di una sanzione commisurata in € 500,00 (€ cinquecento/00) per ogni deferito.

In merito alle sanzioni, questa Commissione ritiene congrue quelle di cui al dispositivo.

### **Il dispositivo**

La Commissione disciplinare nazionale infligge al Sig. Ferruccio Capone e alla Polisportiva Nuovo Campobasso Calcio Srl la sanzione dell'ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00) ciascuno.

**(367) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIORGIO VELTRONI (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società US Alessandria Calcio 1912 Srl) E DELLA SOCIETÀ US ALESSANDRIA CALCIO 1912 Srl • (N°. 6654/946pf10-11/SP/blp del 21.3.2011).**

### **Il deferimento**

Con atto del 21.3.2011, la Procura federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale:

- il Sig. Giorgio Veltroni, Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante pro-tempore della Società US Alessandria Calcio 1912 Srl, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 85, Lett. C, par. IV, delle NOIF, per non aver utilizzato il bonifico bancario, sul conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti ad un tesserato per le mensilità di settembre 2010;
- la Società US Alessandria Calcio 1912 Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 del CGS vigente, per la condotta ascritta al proprio Legale rappresentante.

Il Sig. Giorgio Veltroni e la Società US Alessandria Calcio 1912 Srl, a difesa di quanto rilevato dalla Procura federale - facevano pervenire, in data 30/4/2011, alla Commissione disciplinare nazionale due memorie difensive, analoghe per i contenuti, nelle quali si evidenzia che:

- il versamento al Sig. Stefano Toti degli emolumenti (mese settembre 2010) a mezzo di assegno in luogo del prescritto bonifico bancario è derivato da “ragioni del tutto indipendenti dalla volontà del club piemontese e del suo massimo Dirigente”;
- la Società sportiva ed il dirigente si trovavano “nella oggettiva impossibilità di effettuare il bonifico al tesserato in parola” poiché lo stesso Toti aveva inviato alla Società la richiesta di essere pagato con assegno, in luogo di bonifico bancario, essendo in fase di separazione coniugale ed “avendo interrotto il rapporto con la banca personale di appartenenza”;
- la Società US Alessandria Calcio 1912 Srl ed il suo Amministratore hanno accolto la istanza del tesserato anche al fine di non incorrere in sanzioni più gravi in caso di mancato versamento degli emolumenti.

Gli atti di difesa concludono con la richiesta di proscioglimento da ogni addebito sia del Sig. Giorgio Veltroni sia della Società US Alessandria Calcio 1912 Srl.

Alla riunione odierna, la Procura federale ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, per il Sig. Giorgio Veltroni e per la Società US Alessandria Calcio 1912 Srl la sanzione dell'ammenda di € 7.000,00 (€ settemila/00) ciascuno.

#### **Motivi della decisione**

Il deferimento è fondato e va accolto.

La documentazione posta a base del deferimento conferma, infatti, che il Sig. Giorgio Veltroni e la Società US Alessandria Calcio 1912 Srl hanno disatteso l'obbligo contenuto all'art. 85, Lett. C, par. IV, delle NOIF, per non aver utilizzato il bonifico bancario, sul conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti al tesserato per la mensilità settembre 2010.

Privi di pregio appaiono i motivi di difesa enunciati dai deferiti, essendo sia irrilevanti al fine del decidere, sia non sufficientemente provate, le asserite motivazioni personali poste dal Sig. Toti a base della richiesta di pagamento nella forma differente da quella prescritta. In merito alla sanzione, questa Commissione ritiene congrue quelle di cui al dispositivo.

#### **Il dispositivo**

La Commissione disciplinare nazionale infligge al Sig. Giorgio Veltroni e alla Società US Alessandria Calcio 1912 Srl la sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00) per ogni deferito.

**(370) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: RAFFAELE TRAPANI (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Paganese Calcio 1926 Srl) E DELLA SOCIETÀ PAGANESE CALCIO 1926 Srl • (nota N° 6679/951pf10-11/SP/blp del 22.3.2011).**

#### **Il deferimento**

Con atto del 22.3.2011, la Procura federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale:

- il Sig. Raffaele Trapani, Amministratore unico e Legale rappresentante della Società Paganese Calcio 1926 Srl, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 85, Lett. C, par. IV, delle NOIF, per non aver utilizzato il bonifico bancario, sul conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza,

al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti ad un tesserato per la mensilità di luglio 2010;

▪ la Società Paganese Calcio 1926 Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 del CGS vigente, per la condotta ascritta al proprio Legale rappresentante.

Il Sig. Raffaele Trapani e la Società Paganese Calcio 1926 Srl, a difesa di quanto rilevato dalla Procura federale - facevano pervenire, in data 30/4/2011, alla Commissione disciplinare nazionale due memorie difensive, analoghe per i contenuti, nelle quali si evidenzia che:

– il versamento al Sig. Giovanni Volturo degli emolumenti (mese luglio 2010) a mezzo di assegno circolare in luogo del prescritto bonifico bancario è derivato da “ragioni del tutto indipendenti dalla volontà del club campano e del suo massimo Dirigente”;

– essendo poco più che maggiorenne ed ancora in regime di “addestramento tecnico” il giocatore aveva incontrato insormontabili difficoltà ad ottenere la immediata apertura di un conto personale ove accreditare le somme;

– lo stesso Volturo “chiedeva alla Società .... di essere pagato con assegno circolare in attesa di dotarsi di un conto corrente bancario”;

– la Società Paganese Calcio 1926 Srl ed il suo Amministratore hanno accolto la istanza del tesserato anche al fine di non incorrere in sanzioni più gravi in caso di mancato versamento degli emolumenti.

Gli atti di difesa concludono con la richiesta di proscioglimento da ogni addebito sia del Sig. Raffaele Trapani sia della Società Paganese Calcio 1926 Srl.

Alla riunione odierna, la Procura federale ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, per il Sig. Raffaele Trapani e per la Società Paganese Calcio 1926 Srl la sanzione dell'ammenda di € 7.000,00 (€ settemila/00) ciascuno.

### **Motivi della decisione**

Il deferimento è fondato e va accolto.

La documentazione posta a base del deferimento conferma che il Sig. Raffaele Trapani e la Società Paganese Calcio 1926 Srl hanno disatteso l'obbligo contenuto all'art. 85, Lett. C, par. IV, delle NOIF, per non aver utilizzato il bonifico bancario, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti al tesserato per la mensilità di luglio 2010.

Privi di pregio appaiono i motivi di difesa enunciati dai deferiti.

E infatti, la Società sportiva ed il tesserato avrebbero dovuto esaminare e risolvere le segnalate problematiche per la apertura del conto corrente bancario prima dell'inizio del rapporto di lavoro. Ciò anche al fine di permettere al calciatore di indicare – in sede di sottoscrizione del contratto ed ai sensi dell'art. 85, Lett. C., par. IV, N.O.I.F. – il conto corrente bancario sul quale accreditare, a mezzo bonifico, gli emolumenti.

È tuttavia da rilevare, al fine della quantificazione della sanzione, che le modalità seguite per il pagamento degli emolumenti consentono di seguire il principio di “tracciabilità” degli stessi.

Considerata altresì la modesta entità della somma corrisposta al Sig. Giovanni Volturo, questa Commissione ritiene congrua la applicazione di una sanzione commisurata in € 500,00 per ogni deferito.

### **Il dispositivo**

La Commissione disciplinare nazionale infligge al Sig. Raffaele Trapani e alla Società Paganese Calcio 1926 Srl la sanzione dell'ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00).

**(380) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO BOUCHE' (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Neapolis Mugnano Srl) E DELLA SOCIETÀ NEAPOLIS MUGNANO Srl • (nota N°. 6722/962pf10-11/SP/blp del 22.3.2011).**

Con provvedimento del 22 marzo 2011 il Procuratore federale ha deferito dinanzi a questa Commissione:

- il Sig. Bouchè Fabrizio, Amministratore unico e Legale rappresentante pro tempore della Società FC Neapolis Mugnano Srl per rispondere della violazione di cui all'articolo 1, comma primo, del CGS, in relazione all'articolo 85, lettera C), paragrafo IV), delle NOIF, per non avere utilizzato il bonifico bancario sul conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010;
  - la Società FC Neapolis Mugnano Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'articolo 4, comma primo, del CGS vigente, per la condotta ascritta ai propri legali rappresentanti.
- All'inizio della riunione odierna il Sig. Bouchè Fabrizio e la Società FC Neapolis Mugnano Srl, tramite i loro difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

*“La Commissione disciplinare nazionale,*

*rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Signor Bouchè Fabrizio e la Società FC Neapolis Mugnano Srl, tramite i loro difensori, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS [“pena base per il Sig. Bouchè Fabrizio, sanzione dell'ammenda di € 7.000,00 (€ settemila/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS a € 3.500,00 (€ tremilacinquecento/00); pena base per la Società FC Neapolis Mugnano Srl, sanzione dell'ammenda di € 7.000,00 (€ settemila/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS a € 3.500,00 (€ tremilacinquecento/00)];*

*considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;*

*visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;*

*visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;*

*visto l'art. 24, comma 1, CGS, secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;*

*rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,*

*P.Q.M.*

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- ammenda di € 3.500,00 (€ tremilacinquecento/00) per il Signor Bouchè Fabrizio;
  - ammenda di € 3.500,00 (€ tremilacinquecento/00) la Società FC Neapolis Mugnano Srl.
- Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.

**(382) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI FRANCAVILLA (all'epoca dei fatti Amministratore unico e Legale rappresentante della Società US Foggia Spa) E DELLA SOCIETÀ US FOGGIA Spa (nota N°. 6761/948pf10-11/SP/blp del 23.3.2011).**

Con provvedimento del 23 marzo 2011 il Procuratore federale ha deferito dinanzi a questa Commissione:

- il Sig. Francavilla Giovanni, all'epoca dei fatti Amministratore unico e Legale rappresentante pro tempore della Società US Foggia Spa, per rispondere della violazione prevista e punita dall'art. 1, comma primo, del CGS, in relazione all'articolo 85, lettera C), paragrafo IV) delle NOIF, per non avere utilizzato il bonifico bancario sul conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti ad un tesserato per le mensilità di agosto e settembre 2010;

- la Società US Foggia Spa, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'articolo 4, comma primo, del CGS vigente, per la condotta ascritta al proprio Legale rappresentante.

All'inizio della riunione odierna la Società US Foggia Spa, tramite il proprio rappresentante, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

*“La Commissione disciplinare nazionale,*

*rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, la Società US Foggia Spa, tramite il proprio rappresentante, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per la Società US Foggia Spa, sanzione dell'ammenda di € 7.000,00 (€ settemila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 4.500,00 (€ quattromilacinquecento/00)];*

*considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;*

*visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;*

*visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;*

*rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,*

*P.Q.M.*

*la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione della sanzione di cui al dispositivo.*

Il procedimento è proseguito per il Sig. Francavilla Giovanni;

alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale il quale ha insistito per la dichiarazione di responsabilità del Sig. Francavilla, con la conseguente applicazione della sanzione dell'ammenda di € 7.000,00 (€ settemila/00) nei confronti dello stesso.

Nessuno è comparso per la parte deferita.

### **I motivi della decisione**

All'esito del procedimento disciplinare, esaminati gli atti nonché le prove raccolte e prodotte dalla Procura federale, la Commissione rileva la fondatezza del deferimento in questione che, pertanto, deve essere accolto.

Le circostanze addebitate dalla Procura federale in capo al soggetto incolpato sono inconfutabili e risultano ampiamente provate dalla documentazione versata in atti.

Contrariamente a quanto previsto dall'art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle NOIF, la Società US Foggia Spa non ha utilizzato lo strumento del bonifico bancario sul conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, per effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti ad un tesserato, precisamente il Sig. Simone Santarelli, per le mensilità di agosto e settembre 2010.

Sul punto appare inequivocabile il report redatto dalla Deloitte & Touche Spa, Società di revisione incaricata dalla F.I.G.C. per la effettuazione dei controlli, nel quale, con riferimento al periodo agosto – settembre 2010, si deduce espressamente quanto segue: *“Siamo stati informati che al tesserato (Sig. Santarelli Simone n.d.r.) è stato corrisposto un acconto sugli emolumenti relativi alle mensilità di agosto e settembre 2010 per un importo netto complessivo pari a € 1.100,00 (€ millecento/00) attraverso versamento in contanti”*.

In merito alle sanzioni da applicarsi la Commissione ritiene congrue quelle indicate nel dispositivo.

### **Il dispositivo**

La Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione della sanzione dell'ammenda di € 4.500,00 (€ quattromilacinquecento/00) per la Società US Foggia Spa. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta.

Infligge la sanzione dell'ammenda di € 4.500,00 (€ quattromilacinquecento/00) nei confronti del Sig. Francavilla Giovanni, all'epoca dei fatti Amministratore unico e Legale rappresentante della Società US Foggia Spa.

Il Presidente della CDN  
**Avv. Sergio Artico**

“”

**Pubblicato in Roma il 5 maggio 2011**

Il Segretario Federale  
**Antonio Di Sebastiano**

Il Presidente Federale  
**Giancarlo Abete**